

**Deliberazione nr. 12 dd. 30.03.2012.**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.**

Premesso

la proposta di deliberazione circa l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012;  
il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa del Funzionario Contabile rag. Anesi Lino;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Atteso che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

Visto in particolare l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 che stabilisce: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato quindi che risulta opportuno:

- procedere all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012;

Visti i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 che hanno già stabilito nel merito:

l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;

i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50*

*euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)*”;

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)*”;

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*;

Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012;

Ritenuto, a compensazione della diminuzione del trasferimento provinciale sul fondo perequativo (pari a 0,023 punti percentuali di IMUP) e al fine di garantire l'equilibrio della parte corrente del bilancio, di provvedere all'incremento dell'aliquota ordinaria nella misura di 0,04 punti percentuali rispetto all'aliquota di base, evitando al contempo, in sede di prima applicazione dell'imposta, il ricorso a manovre articolate sulle aliquote;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Atteso che per i Comuni della Provincia di Trento, per effetto del Protocollo d'Intesa fra Provincia, Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 28.10.2011 ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, tale termine è fissato al 31 marzo 2012;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con DPR. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale, con speciale riguardo all'art. 5, 6° comma;

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Con voti 13 favorevoli, 6 contrari, su 19 presenti, palesemente espressi mediante alzata di mano, ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito;

### **d e l i b e r a**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
  - Aliquota ordinaria → 0,8 per cento;
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
  - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
  - immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al precitato punto 1;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

\* \* \*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 DPRReg. 01.02.2005 nr. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.